



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 09/01/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/06/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle somme di € 1.058,60 a titolo di commissioni accessorie non maturate, € 223,33 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate ed € 502,50 a titolo di premio assicurativo non goduto, nonché la restituzione dell'importo addebitato a titolo di penale per l'estinzione anticipata (€ 156,86), non avendo l'intermediario dato prova di aver sostenuto alcun costo direttamente collegato al rimborso anticipato; il tutto oltre interessi legali e spese.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto. Afferma inoltre l'inapplicabilità dei principi espressi nella c.d. sentenza *Lexitor*, da reputarsi non direttamente invocabile dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, anche in considerazione dell'estinzione del finanziamento in oggetto prima dell'emanazione delle linee orientative della Banca d'Italia sull'interpretazione della suddetta sentenza.

Sostiene la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01. Richiama a supporto anche alcune pronunce dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegi ABF. Allega la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario.

Afferma la non ripetibilità delle “*spese fisse contrattuali*”, atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto e, quanto agli oneri assicurativi, l'assenza di costi addebitati a tale titolo in contratto.

Quanto alla richiesta di rimborso della “*commissione di estinzione anticipata*”, sostiene la legittimità dell'addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, avvenuto secondo quanto previsto nel Modulo SECCI, conformemente al dettato del terzo comma dell'art. 125sexies TUB. Cita la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento per rilevare che la ricorrente, nel caso di specie, nulla ha allegato in merito alla mancanza di oggettiva giustificazione dell'indennizzo preteso.

Infine afferma la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall’esame della documentazione in atti risultano di carattere *up front* e devono essere rimborsate in proporzione agli interessi tanto la commissione accessoria, quanto le spese fisse contrattuali, riconosciute rispettivamente alla rete di vendita ed all’intermediario a remunerazione di attività prodromiche al perfezionamento del finanziamento.

Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	11,62%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	37,30%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
commissioni accessorie	(up front)	€ 1.896,00	€ 1.074,40	€ 707,11		€ 707,11
spese fisse contrattuali	(up front)	€ 400,00	€ 226,67	€ 149,18		€ 149,18
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 856,29
interessi legali						si

Non è meritevole di accoglimento la domanda di ristoro della commissione di estinzione anticipata, in quanto la previsione di cui all’art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge (e tale è il caso di specie, essendo stato tale indennizzo addebitato in conteggio estintivo nella misura di € 156,86, coincidente con l’1% del capitale residuo al momento dell’estinzione già al netto delle quote insolute) è dovuta, a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione (così Coll. Coordin., dec. n. 5909/2020); ciò che nel caso di specie non è stato provato dal ricorrente.

Parimenti non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese, richiamate senza specifici riferimenti e in ogni caso connesse ad un ricorso avente carattere seriale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 856,29, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS